

GLI ENTI NO PROFIT

aspetti normativi civilistici e tributari
applicabili al mondo dello sport

Gino Munari, perito ed esperto tributarista, presidente del CdA dello Studio Prima Data;
Susanna Paluan, socia e amministratrice dello Studio Prima Data;
Federico Martellato, collaboratore dello Studio Prima Data.



*in via marginale può essere svolta attività di tipo commerciale, purché in via non prevalente e al solo scopo di raggiungere le finalità previste.

DISCIPLINA CIVILISTICA

- assenza di una definizione di «Ente non commerciale»
- utilizzo erroneamente di enp, associazione, OdV, Onlus come sinonimi

Il C.C. distingue le Associazioni in:

- riconosciute

«autonomia patrimoniale perfetta»;
esclusione dei soci dalla responsabilità in solido.

- non riconosciute

rispondono con il loro patrimonio, ma in solido con coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ass.ne

COSTITUZIONE:

1) ATTO COSTITUTIVO

rappresenta la volontà delle parti di dare origine all'ente per un obiettivo comune

2) STATUTO

disciplina le norme dell'organizzazione, il suo funzionamento e lo scioglimento

FORMA:

- scrittura privata autenticata o registrata;
- atto pubblico.

il C.C non prescrive dei contenuti obbligatori (a differenza delle ass.ni riconosciute). È comunque utile identificare dei contenuti «obbligatori» :

ELEMENTI OBBLIGATORI

- scopo;
- condizioni di ammissibilità degli associati;
- regole per l'amministrazione e per il regolamento interno (nello statuto);

..denominazione, sede, patrimonio, pur non obbligatori, sono necessari nell'ambito fiscale.

PATRIMONIO: è costituito da contributi periodici od una tantum versati dagli associati, dai contributi volontari e dai proventi per prestazioni di servizi vari a soci e/o terzi. È mezzo per la realizzazione dell'attività associativa e garanzia verso i terzi. Le quote versate non possono MAI essere restituite.

Le quote possono essere differenziate, ma per ottenere determinate agevolazioni fiscali si richiede l'uniformità del rapporto associativo.

Può essere formato beni mobili ed immobili.

ORGANI ASSOCIATIVI

ASSEMBLEA DEI SOCI

destinato a formare le scelte

organo volitivo

CONSIGLIO DIRETTIVO

dovere di gestione ed
amministrazione

organo esecutivo

NORMATIVA SPECIALE

Organizzazioni di Volontariato, Ass.ni di Promozione
Sociale, Org. Non Gov....

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

COMITATI

ASS.NI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

art. 90, comma 17 L. 289/2002:

- associazione sportiva senza personalità giuridica
- ass.ne sportiva con personalità giuridica di diritto privato
- società sportiva di capitali (senza fine di lucro)

- C.C disposizioni generali
- PREVISIONI CONI disposizioni «tecniche»
- NORME FISCALI SPECIFICHE

co. 18: per beneficiare delle agevolazioni fiscali, nell'atto costitutivo e nello statuto devono espressamente essere previsti:

- a) denominazione,
- b) oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettant., compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche indirettamente;
- e) norme sull'ordinamento interno (democrazia, uguaglianza di diritti, elettività delle cariche- salve le s.s.d)
- f) obbligo di rendicontazione e modalità di approvazione;
- g) obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

ASS.NI SPORTIVE DILETTANTISTICHE/2

Comma 18/bis: gli amministratori di s.s.d. e a.s.d. non possono ricoprire la medesima carica in altre ass.ni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima

- federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero
- disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

L'ass.ne o la società s.d. è tenuta a richiedere il riconoscimento da parte del CONI per:

- il riconoscimento dello status
- per beneficiare delle agevolazioni a norma dell'art. 90 L 289/2002

Possono iscriversi solamente le ass.ni o le società

- che svolgano att. sport. dilettant. compresa la didattica a norma dell'art. 90
- i cui statuti prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme direttive del CONI e della FSN (federazione Sportiva Nazionale) o DSA (Disciplina Sportiva Associata)/EPS (Ente di Promozione Sportiva) cui esse sono affiliate.

Condizione preliminare è l'affiliazione ad uno degli enti appena descritti.

Detti Enti rilasciano il numero di affiliazione.

ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Associazioni di volontari di natura privatistica senza fini di lucro aventi per scopo principale la promozione turistica, culturale, ambientale e sociale del territorio in cui operano.

Cooperano con gli Enti Locali per realizzare iniziative di valorizzazione delle risorse turistiche locali, del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali; creano iniziative per migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti e garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione ai turisti.

Generalmente, si costituiscono con un comitato promotore che dopo aver raccolto un numero di associati congruo indice un'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo.

Statuto:

- denominazione «ass.ne pro loco»
- finalità;
- democraticità dell'elezione del consiglio direttivo;
- intrasmissibilità della quota ass.va;
- presentazione ai soci del rendiconto annuale
- competenza territoriale
- ecc..

Deve essere prevista la devoluzione del patrimonio dell'ente in caso di scioglimento prevedendo che i beni acquisiti con contributi pubblici finalizzati debbano andare al Comune, mentre la restante parte a enti con analoghe finalità

ASSOCIAZIONI PRO-LOCO/2

Non è necessario acquisire la personalità giuridica.

Si ritiene opportuna l'iscrizione all'Albo Provinciale (regolamentata da leggi regionali).

Tale iscrizione è condizione per svolgere, in cooperazione con gli enti locali, le attività proprie dell'associazione.

DISCIPLINA FISCALE:

Vi sono molte simmetrie con le a.s.d relativamente a:

- L. 398/91;
- Normativa «due eventi» detassabili;
- Normativa sull'imposta sugli intrattenimenti.

ADEMPIMENTI COSTITUTIVI- CENNI

ATTRIBUZIONE DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA:

- dopo la costituzione dell'Ente è necessario comunicare l'evento all'Agenzia delle Entrate competente; l'Agenzia rilascerà il codice fiscale. Il codice fiscale è necessario per aprire un c/corrente, erogare compensi e versare ritenute d'acconto, intestare immobili all'ente,....
- coloro che svolgono anche operazioni di natura commerciale devono richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA.

REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO:

scopo è la tutela del simbolo e del nome dell'Ente, nonché l'attribuzione di data certa alla sua costituzione

Per procedere alla registrazione bisogna aver già richiesto e ottenuto il codice fiscale (per procedere ai versamenti dell'imposta).

ADEMPIMENTI COSTITUTIVI- CENNI/2

ISCRIZIONE AL R.E.A.:

il DPR. 581/1995, art.9 e la Circolare Ministeriale n. 3407/C 9/01/1997 prevedono l'obbligo di iscrizione per tutte le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura comm.le e/o agricola svolte in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto all'oggetto principale (ideale, culturale, sportivo,...).

Le associazioni sono quindi tenute alla denuncia al R.E.A delle attività economiche svolte in modo secondario rispetto all'oggetto principale dell'attività e rivolte ai soggetti terzi.

È possibile dunque affermare che, se l'associazione svolge solo attività commerciale ed esclusivamente verso i propri associati, non sussiste l'obbligo di iscrizione.

DISCIPLINA FISCALE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

D.Lgs 460/1997 sez. 1
Artt. 143-150 TUIR
Art. 4 DPR 633/72
L. 398/1991

DISCIPLINA FISCALE/1

Gli enti non commerciali sono soggetti passivi IRES e sono caratterizzati dal perseguimento di un oggetto non esclusivamente o principalmente commerciale, ex articolo 73, co.1, lett. c), TUIR.

Nel caso in cui statuto ed atto costitutivo prevedano attività commerciali sarà necessario verificare quale attività sia necessaria per il raggiungimento degli scopi. A seconda della prevalenza dell'una sull'altra, l'ente sarà classificato come commerciale o non commerciale.

ATTIVITA' COMMERCIALE

ART. 55 TUIR

DISCIPLINA FISCALE/2

co.1: per esercizio di imprese comm.li si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività rubricate nell'art. 2195 c.c

- industriali dirette alla produzione di beni e servizi;
- intermediaria nella circolazione di beni;
- trasporto per terra, acqua, aria;
- bancaria o assicurativa;
- ausiliarie delle precedenti

co.2: sono considerate commerciali anche le attività dirette alla prestazione di servizi che, pur non essendo riconducibili all'art. 2195 c.c, sono organizzate in forma d'impresa.

N.B: l'attività istituzionale (culturale, sportiva,...) deve essere sempre presente; l'attività commerciale, se presente, viene esercitata secondariamente con lo scopo di reperire fondi e comunque non può essere prevalente.

Art. 149, co. 4, TUIR, le a.s.d non perdono la qualifica di ente non comm.le ancorché i proventi commerciali superino le entrate di tipo istituzionale

IVA-cenni

Determinazione ordinaria
anche qualora si applichi il
regime forfetario di
determinazione del reddito
ex art. 145 TUIR

Determinazione secondo il regime
forfetario di cui alla L. 398/91; in particolare
si distinguono i proventi da attività
commerciali in:

PRESTAZIONI O CESSIONI VERSO SOCI:

Art. 4: si considerano effettuate
nell'esercizio di attività commerciali le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi
rese ai soci, associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici o di
contributi supplementari determinati in
funzione di maggiori o diverse
prestazioni alle quali hanno diritto*

a) Connesse agli scopi istituzionali:
calcolo dell'imposta nella misura
del 50%.

b) Non connesse agli scopi istituzionali:
calcolo dell'imposta «ordinario».

Le quote ordinarie e quelle differenziate in base alla sola
diversa capacità contributiva rimangono escluse da IVA

*vi è tuttavia una deroga-vedi oltre

OPERAZIONI SEMPRE COMMERCIALI – ART. 4 DPR 633/72

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita escluse le pubblicazioni [...] sportive dilettantistiche, cedute prevalentemente ai propri associati
- erogazioni di acqua e servizi di fognatura, [...]
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- gestione di spacci aziendali, mense e somministrazione di pasti
- trasporto e deposito merci
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere e di alloggio;
- ...
- pubblicità commerciale
- ...

Sono escluse da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali,... sportive dilettantistiche,.. anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per usufruire dell'agevolazione: statuto conforme co.7 art.4 dpr; mod. EAS

Proventi «decommercializzati» art. 143 TUIR:

Non sono considerate commerciali e non producono proventi tassabili le prestazioni di servizi che rispettino le seguenti condizioni:

- 1) non rientrino nell'art. 2195 c.c;
- 2) siano rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza una specifica organizzazione;
- 3) il corrispettivo specifico richiesto non deve eccedere i costi di diretta imputazione (con esclusione delle spese generali in quanto costi diretti).

I compensi conseguiti devono remunerare le sole spese per le prestazioni stesse (ad es non possono incorporare spese di segreteria).

Requisiti SOGGETTIVI:

- a.s.d e relative sezioni affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti;
- che svolgono attività sportive dilettantistiche; necessario indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e ragione dilettantistica e includere nello statuto specifiche indicazioni; ottenere il riconoscimento dal CONI;
- associazioni senza fini di lucro e le pro-loco (art. 9-bis, D.L 417/91)
- associazioni bandieristiche e cori amatoriali, filodrammatiche,...

Requisiti OGGETTIVI:

Gli enti non devono aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente dall'esercizio di attività commerciali, proventi superiori a € 250.000,00. Sono esclusi dal suddetto limite i proventi istituzionali, i proventi da attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, prestazioni di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali, i proventi «decommercializzati»,...

Le ass.ni di nuova costituzione possono applicare il regime qualora ritengano di conseguire proventi, ragguagliati ad un anno, per un importo inferiore a quello citato.

DISCIPLINA FISCALE

L. 398/1991

Determinazione dell'IVA sui proventi da attività commerciali:

- detrazione forfetaria 50,00%
- detrazione di 1/3 dell'imposta per le cessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

DETERMINAZIONE DELL'IRES:

- applicazione ai proventi comm.li di un coefficiente di redditività pari al 3,00%
- si aggiungono le plusvalenze patrimoniali

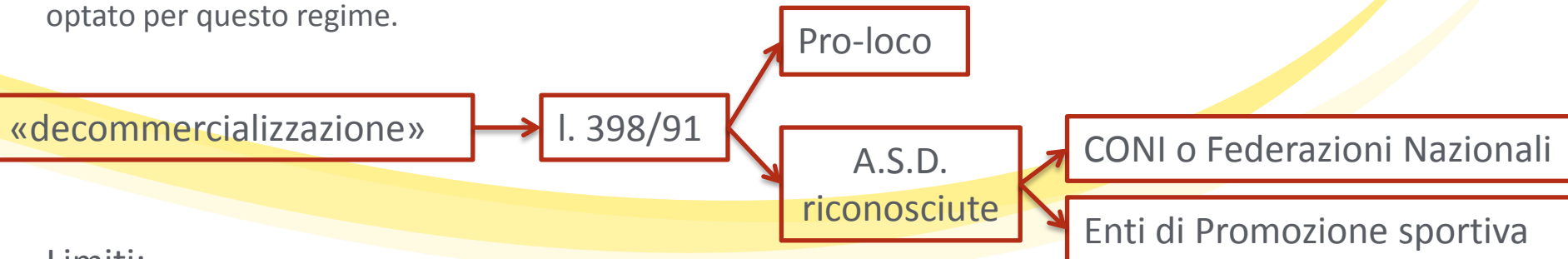
DISCIPLINA FISCALE

L. 398/1991

DECOMMERCIALIZZAZIONE» AI FINI IRES DEI PROVENTI DA MANIFESTAZIONI.

La legge prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (attività strutturalmente funzionali alla manifestazione e rese in concomitanza con lo svolgimento della medesima) o per tramite della raccolta pubblica di fondi da parte delle a.s.d. e «soggetti assimilati»

Sono quindi escluse da questa agevolazione le associazioni senza scopo di lucro che non sono state espressamente citate (anche se possono rientrare nella L. 398/91) e le a.s.d. e le pro loco che non hanno optato per questo regime.



Limiti:

- massimo due eventi l'anno:
- massimo € 51.645,69

PROVENTI	IRES	IVA
Da raccolta pubblica di fondi	ESENTI	ESENTI
Realizzati nello svolgimento di att. comm.li connesse agli scopi istituzionali nel limite di 2 eventi	ESENTI	NON ESENTI

DISCIPLINA FISCALE REGIME FORFETARIO EX ART. 145 TUIR

PER GLI ENTI NON COMMERCIALI AMMESSI ALLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA.

Sono esclusi i soggetti che superano i limiti della contabilità semplificata e gli enti che hanno optato per la L. 398/91.

L'opzione è esercitata in UNICO e ha effetto dall'esercizio dell'opzione fino a revoca e comunque per tre anni.

Prevede l'applicazione di diversi coefficienti di redditività alle prestazioni di servizi e alle altre attività.

Non sono previste riduzione forfetarie per l'IVA.

DISCIPLINA FISCALE

ART. 148 TUIR e ART.4 DPR 633/72

Si prevede che:

- l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dagli enti non comm.li di tipo associativo, non assuma rilevanza fiscale.
- le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non sono tassabili IRES e IVA in quanto hanno natura di mero concorso, da parte dei soci, alle spese sostenute dall'ente per realizzare degli obiettivi istituzionali.

Rimangono però tassabili (IRES-IVA) in quanto attività commerciale:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli associati verso il pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori e diverse prestazioni cui l'associato ha diritto.
- l'attività resa nei confronti dei terzi.

Diventano attività «decommercializzate» (IRES-IVA) quelle rese da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e formazione extra-scolastica della persona, realizzate verso il pagamento di specifici corrispettivi nei confronti di: A) iscritti, associati, partecipanti, B) di altre ass.ni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, C) dei rispettivi associati, partecipanti, tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

DISCIPLINA FISCALE

ART. 148 TUIR e ART.4 DPR 633/72

Per la attività effettuate da a.s.d. nei confronti di non soci (frequentatori, praticanti), l'agevolazione spetta a condizione che tali soggetti siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (CONI, Federazione Sportiva Nazionale, ecc).
Qualora queste attività siano rese a soggetti diversi da quelli appena citati, le stesse rimangono imponibili ai fini reddituali



Prima Data

Servizi e consulenza tributaria, fiscale,
finanziaria e amministrativa.